

CONVENZIONE

per il supporto tecnico specialistico al MIT - Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, per l'attuazione delle attività previste all'interno del programma di sviluppo delle aree di sosta e parcheggio sicure e protette (SSTPA) in Italia

TRA

Il **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI** con sede in Roma, Via Giuseppe Caraci 36, C.F. 97113700583, (di seguito anche denominato "MIT- Comitato Centrale per l'Albo" o "le Parti"), rappresentato dal dott. Enrico FINOCCHI, nella sua qualità di Presidente del Comitato, nominato con D.P.C.M. del 14 settembre 2023;

E

RETE AUTOSTRADIE MEDITERRANEE - LOGISTICA, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI S.P.A. (di seguito anche denominata "RAM S.p.A.", "RAM" o "le Parti") con sede in Via Nomentana, 2 - 00161 Roma, P.IVA 07926631008, rappresentata dal Dott. Davide Bordoni Amministratore Unico della Società;

PREMESSE

CONSIDERATO che presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della L. 6 giugno 1974 n. 298 sono stati istituiti l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi ed il Comitato Centrale per l'Albo attualmente operante nell'ambito del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del predetto Dicastero ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 che ne regola la composizione, organizzazione e funzionamento;

CONSIDERATO che il sopra citato Comitato è l'organo di direzione dell'Albo Nazionale delle

persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, il quale costituisce l'elenco ufficiale dei soggetti abilitati ad esercitare l'autotrasporto di cose per conto di terzi, cui sono iscritte circa 100.000 imprese attive;

CONSIDERATO che la legge di Stabilità 2014 ha incrementato le competenze del Comitato nell'ottica di realizzare un maggior controllo sul possesso dei requisiti richiesti alle imprese per esercitare la professione ma anche di verificare in modo più approfondito lo svolgimento della loro attività economica;

CONSIDERATO che il Comitato è, dunque, impegnato in una azione di promozione del settore nel senso di accrescerne le caratteristiche di professionalità, modernità, sviluppo tecnologico, sostenibilità ambientale e sociale, generale progresso concorrenziale in uno scenario caratterizzato da una forte presenza di competitor internazionali;

CONSIDERATO che i compiti di indirizzo propositivo di governo e di direzione strategica nel settore dell'autotrasporto merci, che il Comitato deve perseguire, si ritiene possano essere più efficacemente esercitati ove si stabiliscano opportune sinergie operative con soggetti istituzionali qualificati che siano portatori di conoscenze specifiche, con particolare riferimento ai temi della pianificazione trasportistica europea e nazionale, della modellistica dei trasporti, delle tecniche di analisi di carattere economico-finanziario, trasportistico ed ambientale e della progettazione di interventi specifici;

CONSIDERATO che in tale ottica, con nota prot. 1935 del 24.05.2021, il MIT - Comitato Centrale per l'Albo ha richiesto la disponibilità a RAM ed alla Sogesid S.p.A. di collaborare alla definizione di un programma per lo sviluppo di aree di sosta per veicoli pesanti sicure e protette in Italia, anche sulla base degli sviluppi e della rilevanza che tale tematica sta acquisendo a livello europeo, al fine di realizzare *in primis* uno studio strategico in materia seguito, in funzione delle risultanze del documento in questione, da sviluppi operativi e di finanziamento;

CONSIDERATO che RAM S.p.A., ai sensi del proprio Statuto, così come modificato dalla seduta dell'Assemblea straordinaria del 22 novembre 2017, collabora in qualità di organismo *in house* con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'attuazione delle attività di cui all'art. 3 del suddetto Statuto societario;

CONSIDERATO che RAM S.p.A., ai sensi del proprio Statuto, in particolare promuove e supporta tecnicamente l'elaborazione, l'attuazione e la gestione delle linee di intervento in materia di trasporto e logistica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, svolgendo analisi e studi, predisponendo strumenti a supporto della pianificazione e programmazione e svolgendo attività di assistenza, supporto e servizio alla progettazione e all'attuazione di piani, programmi e interventi;

CONSIDERATO che i compiti e le attività che RAM S.p.A. è tenuta a prestare sono stati individuati, da ultimo, con l'Accordo di Servizio di durata triennale stipulato con il MIT in data 6 luglio 2023 n. 163, prot. reg. decreti n. 163, registrato dalla Corte dei Conti con prot. 3694 del 14 novembre 2023;

CONSIDERATO che il citato Accordo di servizio stabilisce, attesa la natura strumentale di supporto

della Società, che ulteriori aree di intervento possono essere individuate ai sensi dell'art. 3 comma 4 dello Statuto della società e formeranno oggetto di specifiche Convenzioni o di Accordi di servizio integrativi;

TENUTO CONTO che RAM S.p.A. è stata inserita nell'elenco delle società *in house* da parte del MIT con istanza ID 279, protocollo 0010446 ai sensi del punto 9.2 delle *“Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.lgs. 50/2016”* di cui alla delibera del Consiglio dell'ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;

VISTO lo schema dell'*in house providing*, così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici?”*;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., recante *“Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica”*;

TENUTO CONTO che MIT- Comitato Centrale per l'Albo e RAM, quest'ultima in qualità di *affiliated entity* del Ministero, collaborano già, in qualità di partner progettuali, nell'iniziativa PASS4CORE-ITA cofinanziata a valere sul programma europeo CEF Transport, Azione nr. 2019-IT-TM-0337-W, che rappresenta il primo progetto nazionale per l'upgrading e la realizzazione di nuove aree di sosta certificate sulla rete core e che vede la partecipazione di enti pubblici appunto, interporti, concessionari autostradali ed aeroportuali nonché operatori privati;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e al D. Lgs. 36/2023;

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione *“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*, aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, con delibera n. 371 del 27 luglio 2022 e con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023;

VISTO il protocollo di intesa firmato tra MIT - Comitato Centrale per l'Albo, RAM S.p.a. e Sogesid S.p.a. che prevede che le due società, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Comitato Centrale forniscano servizi tecnico-ingegneristici in attività quali la definizione delle specifiche tecniche di un bando di selezione volto ad individuare operatori di mercato/sviluppatori di proposte progettuali e di investimento, di valutazione delle proposte pervenute e monitoraggio in itinere ed ex post degli interventi cofinanziati;

VISTA la Convenzione sottoscritta tra MIT – Comitato Centrale per l'Albo e RAM S.p.A. in data 15.06.2022 per la predisposizione di un documento strategico in materia di aree di sosta e parcheggio sicure e protette in Italia (Safe and Secure Truck Parking Areas – SSTPA), secondo gli standard europei EU-Parking approvata con decreto RD 55 del 24.06.2022 e conclusa con verbale di regolare esecuzione redatto ai sensi dell'articolo 111 del D.lgs. n. 50/2016 prot. Comitato Centrale nr. 255 del 09.02.2023

TENUTO CONTO che il Programma di sviluppo di aree di sosta e parcheggio sicure e protette (SSTPA) in Italia, elaborato da RAM con il coordinamento ed indirizzo del Comitato Centrale, prevedeva all'interno dell'Azione i.2 il lancio del bando pubblico per lo sviluppo delle SSTPA;

CONSIDERATO che il Comitato Centrale con riunione del 04.05.2023 ha approvato di procedere con la progettazione prevista all'interno del Programma di sviluppo di aree di sosta e parcheggio sicure e protette (SSTPA in Italia);

VISTA la direttiva del Ministro n. 126 del 11 maggio 2023, con la quale, tra l'altro, Il Comitato centrale è autorizzato ad avviare, anche con la collaborazione delle Società in house del Ministero RAM S.p.A. e SOGESID S.p.A., un bando per l'attribuzione di contributi, tra il 20% ed il 30% dell'investimento previsto e comunque stabilendo un contributo massimo per ciascun progetto ammesso, per la realizzazione e l'upgrade di aree di sosta sicure e protette in Italia e che a tal fine utilizzerà, a decorrere dall'anno 2023 e fino al completamento dei progetti ammessi, un importo complessivo massimo di euro 13.000.000 a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 1330 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

CONSIDERATO che il Comitato Centrale MIT ha richiesto la presentazione di una offerta tecnico-economica a RAM e Sogesid;

VISTA l'offerta tecnico-economica acquisita al prot. MIT 1518 del 31.07.2023, inerente all'elaborazione delle specifiche tecniche di un bando di selezione volto ad individuare operatori di mercato/sviluppatori di proposte progettuali e di investimento, di valutazione delle proposte pervenute e monitoraggio in itinere ed ex post degli interventi cofinanziati;

CONSIDERATO che nella suddetta offerta tecnico-economica l'importo preventivato per le attività di competenza RAM ammonta ad euro € 313.540,00 IVA esclusa, su un arco temporale di 36 mesi;

CONSIDERATO che il Comitato tecnico ex DM 8/9/2020 n. 390, con verbale prot. MIT n. 2886/2023, ha ritenuto congrua la predetta offerta per l'importo di € 313.540,00 IVA esclusa, importo accettato da RAM a seguito di specifico scambio di corrispondenza;

CONSIDERATO che la Commissione "Aree di Sosta" nella seduta del 02/02/2024 ha approvato la predetta offerta economica;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria delle attività oggetto della presente convenzione è assicurata a valere sul capitolo 1330 dello Stato di previsione della Spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio di competenza;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente

trascritte nel presente articolo.

Articolo 2

(Oggetto e ambito d'intervento)

1. La presente Convenzione regolamenta e meglio definisce le modalità di collaborazione funzionale ed operativa tra MIT- Comitato Centrale per l'Albo e RAM S.p.A. nei temi di preminente interesse delle Parti indicati in premessa e di seguito richiamati, al fine di accelerare ed efficientare l'attuazione degli interventi di competenza del Comitato Centrale per l'Albo dell'autotrasporto.
2. RAM S.p.A. si impegna a porre in essere le attività di supporto tecnico e specialistico a favore del Comitato Centrale alle condizioni specificate nei successivi articoli e nel Programma Operativo di Dettaglio (di seguito POD), che viene allegato al presente atto (**allegato "A"**), per formarne parte integrante e sostanziale.
3. In particolare, RAM si impegna a sviluppare le seguenti attività di carattere tecnico- specialistico, meglio descritte nell'allegato POD ed a svolgerle nel rispetto degli indirizzi impartiti dal MIT- Comitato Centrale:
 - a. Fase preliminare (Macroattività 1): Supporto tecnico specialistico per l'elaborazione e la successiva pubblicazione del bando;
 - b. Fase di selezione e valutazione (Macroattività 2): Supporto tecnico ai lavori di screening e valutazione dei progetti. Monitoraggio del Programma e degli interventi finanziati;
 - c. Fase di monitoraggio (Macroattività 3): Monitoraggio del Programma e degli interventi finanziati;
 - d. Fase di verifica finale (Macroattività 4): Rendicontazione finale dei singoli interventi.
4. Le attività di cui al presente articolo si sostanziano nella consegna di deliverable così come previsti all'interno del POD.
5. Le attività oggetto della presente Convenzione sono svolte dalla RAM S.p.A. in raccordo e sinergia con le iniziative realizzate dalla Sogesid S.p.A. in forza di separato atto convenzionale stipulato dalla stessa con il Comitato Centrale.
6. Con successivo atto e previo formale incarico da parte del Comitato Centrale, la RAM S.p.A. potrà essere coinvolta nella Commissione di Verifica di Conformità all'uopo nominata per le attività di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera dei singoli progetti finanziati.

Articolo 3

(Programma Operativo di Dettaglio e modalità organizzative)

1. Il Programma Operativo di Dettaglio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, contiene in particolare:
 - a) gli obiettivi specifici da conseguire rispetto agli ambiti di intervento di cui all'articolo 2;
 - b) il cronoprogramma delle attività;

- c) l'analisi previsionale dei costi.
2. Per lo svolgimento delle attività convenzionali la RAM S.p.A., oltre che delle proprie risorse interne, potrà avvalersi, di specifiche professionalità di elevata competenza ed esperienza da individuare e selezionare mediante procedure di selezione ad evidenza pubblica.
 3. Esigenze di variazioni al calendario delle attività o di modifiche alle attività stesse, saranno sottoposte dalla RAM S.p.A. all'approvazione del Comitato Centrale che si esprimerà entro 15 giorni dalla data di comunicazione della richiesta. Ulteriori o diverse esigenze di assistenza tecnica ed operativa del Comitato Centrale, saranno comunicate tempestivamente alla RAM S.p.A. che darà avvio alle relative azioni previa comune verifica della loro compatibilità, anche finanziaria, con il Programma Operativo di Dettaglio.

Articolo 4

(Cabina di Regia)

1. Al fine di assicurare supporto e affiancamento di tipo continuativo nello svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione del Programma, è istituita una Cabina di Regia composta dai referenti indicati dalle due società *in house* del MIT (RAM e Sogesid) nonché dai rappresentanti del Comitato Centrale.
2. La Cabina di Regia si occupa, in particolare, di coordinare le attività del gruppo di lavoro RAM/Sogesid, assicurando la gestione congiunta delle rispettive Convenzioni attuative, nonché un elevato livello di integrazione delle attività svolte dalle due Società *in house*, in considerazione dei diversi ambiti di intervento facenti parte del Programma.

Articolo 5

(Durata della Convenzione – Decorrenza)

1. La presente Convenzione avrà una durata di 36 mesi a decorrere dal Verbale di avvio delle attività sottoscritto tra le parti.
2. La durata della Convenzione è calcolata sulla base delle attività da svolgersi da parte della RAM S.p.A. ed è prorogabile su specifica richiesta e accordo delle Parti.
3. La durata del servizio potrà essere estesa temporalmente dietro espressa richiesta di almeno una delle parti con condizioni che saranno valutate al momento dell'eventuale prolungamento convenzionale.

Articolo 6

(Importo della convenzione e modalità di pagamento)

1. Il corrispettivo massimo delle attività oggetto della presente Convenzione, come indicato nel POD, è pari a € 313.540,00 (euro trecentotredicimilacinquecentoquaranta/00) - IVA esclusa.
2. RAM si impegna ad espletare le attività oggetto della presente Convenzione per l'importo massimo complessivo di cui al comma 1.

3. Il predetto corrispettivo sarà corrisposto in:

- Acconto pari al 20%: al fine di consentire l'avvio efficace delle attività della RAM è permesso, su richiesta, il pagamento anticipato di una quota pari al 20% dell'importo di cui al comma 1, a seguito di presentazione del Verbale di avvio delle attività sottoscritto tra le parti; data la natura di società in house della RAM il Comitato solleva la stessa dalla presentazione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 36/2023, fatto salvo l'obbligo da parte di RAM della restituzione delle somme anticipatamente percepite, totali o parziali, in caso di mancata o minore prestazione resa).
- Tranche annuale pari al 30% del corrispettivo di cui al punto 1, per l'annualità 2025 previo rilascio di regolare fattura elettronica da presentarsi a partire dal 31.12.2024 e a seguito di presentazione della documentazione a supporto delle attività svolte;
- Tranche annuale pari al 25% del corrispettivo di cui al punto 1, per l'annualità 2026 previo rilascio di regolare fattura elettronica da presentarsi a partire dal 31.12.2025 e a seguito di presentazione della documentazione a supporto delle attività svolte;
- Saldo del 25% del corrispettivo di cui al punto 1, al termine della durata della convenzione, a conclusione delle attività previste e dietro presentazione della documentazione a supporto delle spese sostenute. Il pagamento è effettuato previo rilascio di regolare fattura elettronica, emessa successivamente al rilascio del certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni e regolare esecuzione in doppio esemplare firmato dal Responsabile del Procedimento e da RAM.

4. Resta inteso tra le parti che, in ottemperanza al parere del Comitato tecnico ex DM 8/9/2020 n. 390 come citato in premesse, gli importi riguardanti "Viaggi e Trasferte" ed "Altri costi" come meglio dettagliati nel POD, saranno corrisposti alla RAM previa rendicontazione da parte della stessa e puntuale analisi e monitoraggio delle spese effettivamente sostenute, da parte del MIT- Comitato Centrale per l'Albo.

5. Qualora, per sopraggiunte esigenze tecniche, dovessero registrarsi un considerevole eventuale aumento dell'attività da svolgere rispetto alle attività preventivate e preventivabili descritte nel POD allegato alla presente Convenzione, in relazione ad esempio a possibili variazioni del contesto organizzativo e procedurale di riferimento (numero di domande di partecipazione al Bando da valutare) e/o in relazione all'effettivo numero di progetti da valutare/monitorare, il presente Atto potrà essere oggetto di uno specifico Atto Integrativo.

6. Il Codice Univoco IPA associato all'Amministrazione è **Y0DLOE**.

Articolo 7

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Ai sensi di quanto previsto nel par. 2.5 delle "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" (v. Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, con delibera n. 371 del 27 luglio 2022 e con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023) devono ritenersi escluse dall'ambito di applicazione della legge n.

136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti dalle prestazioni eseguite da RAM S.p.A. in forza della presente Convenzione, in quanto, in tal caso (trattandosi di affidamento in house), risultano non integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto per difetto del requisito della terzietà. Resta ferma l'osservanza della normativa sulla tracciabilità per RAM S.p.A. quando la stessa affida appalti a terzi.

Articolo 8

(Proprietà dei materiali prodotti e obblighi della RAM)

1. La proprietà di tutti i prodotti e gli elaborati realizzati da RAM nell'ambito della presente Convenzione è del MIT Comitato Centrale e, più in generale, dell'Amministrazione, che ne avrà pieno diritto di utilizzazione nei modi e nei termini che riterrà opportuni a suo insindacabile giudizio, senza che RAM possa vantare alcun credito oltre quello pattuito.
2. RAM è tenuta all'obbligo della riservatezza sulle informazioni e sui documenti acquisiti nell'espletamento delle attività.
3. Il Comitato Centrale è responsabile della verifica sullo stato di attuazione delle attività programmate nella presente Convenzione.
4. RAM si impegna, altresì, in esecuzione della presente Convenzione:
 - ad assicurare il coordinamento e la complementarietà con quanto già progettato e/o realizzato sul territorio interessato;
 - a tenere costantemente informato il Comitato Centrale sull'andamento delle prestazioni affidate;
 - a mettere a disposizione del MIT - Comitato Centrale i documenti relativi allo stato di avanzamento delle attività e la documentazione prodotta nel corso delle attività ed eventuali software o macchinari acquistati a valere sulle risorse della Convenzione, nonché a redigere, ove occorra, note illustrative circa l'attività svolta.
 - a concordare le modifiche conseguenti alle eventuali variazioni del programma operativo indicate dal Comitato Centrale;
 - a procedere a idonee procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di eventuali incarichi relativi alle attività della presente Convenzione.

Articolo 9

(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza)

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e relativi decreti attuativi ed, in particolare, al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come anche modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e s.m.i. (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza),

le Parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione della presente Convenzione, all'osservanza e al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni.

2. Al riguardo, la RAM S.p.A. è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i (MOGC) cui sono allegati, tra l'altro, il Codice Etico e di Condotta ed il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), con i relativi allegati, ed ha implementato un Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione.
3. Le Parti dichiarano di aver preso visione della suddetta documentazione pubblicata sui rispettivi siti istituzionali, di avere acquisito consapevolezza dei contenuti della stessa e di impegnarsi ad attenersi alle relative previsioni, che devono ritenersi applicabili per quanto compatibili anche ai rapporti regolati dalla presente Convenzione. Le Parti si impegnano ad attuare le disposizioni e gli adempimenti specificamente previsti in materia dalle deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, anche con particolare riferimento a quelle preordinate a prevenire eventuali situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi nello svolgimento di incarichi istituzionali svolti per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. la risoluzione dalla presente Convenzione, ferma restando la facoltà della parte non inadempiente di agire per il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 10

(Referenti della convenzione - Gruppo di lavoro)

1. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, sono individuati i seguenti referenti:
 - Dott. Vittorio Giorgi, per il MIT Comitato Centrale, con funzione di Responsabile del Procedimento;
 - Ing. Alfredo Baldi per RAM.
2. Per svolgere le specifiche attività oggetto della presente Convenzione, RAM si potrà avvalere di consulenze di altre imprese, centri di ricerca, istituzioni e dipartimenti accademici ovvero di professionisti e tecnici, scelti in base a riconoscibili requisiti di comprovata esperienza e professionalità ed in conformità alla vigente normativa in materia di affidamenti pubblici.
3. Il personale componente del gruppo di lavoro impiegato si impegna ad osservare gli obblighi di condotta contenuti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'articolo 2 comma 3 D.P.R. 62/2013.

Articolo 11

(Responsabilità)

1. La RAM S.p.A. è, a tutti gli effetti, il solo e unico responsabile nei confronti del Comitato Centrale per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, fatto salvo l'impegno da parte del Comitato Centrale di manlevare la RAM S.p.A. da qualsivoglia, eventuale pretesa avanzata da soggetti terzi in ordine ad attività loro affidate, per cause non direttamente imputabili alla Società.

Articolo 12
(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione o dall'applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente od indirettamente connesse a tali atti, ciascuna parte comunica per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque)giorni.
3. Le Parti convengono che, ove non sia possibile un bonario componimento, sarà competente il Foro di Roma, restando esclusa la possibilità di deferire ad arbitri le eventuali controversie.
4. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicano in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentono alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra parte, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 13
(Recesso)

1. Il MIT - Comitato Centrale può recedere dall'affidamento conferito secondo le previsioni dell'articolo 123 del D. Lgs. 36/2023.
2. In tal caso la RAM S.p.A. ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'opera prestata e ad un indennizzo commisurato alla quota di servizio residuo da effettuare, nella misura massima del 10% (dieci per cento) dei 4/5 dell'importo contrattuale.
3. Il pagamento di quanto previsto al comma 2 è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute e, per quanto attiene all'indennizzo per la parte residua, previa presentazione di una relazione attestante tipologia ed entità delle spese programmate comunque da onorare e da documenti giustificativi dell'avvenuto pagamento delle stesse.

Articolo 14
(Penalità - Risoluzione)

1. Nel caso di gravi negligenze nell'espletamento del servizio, che il Comitato Centrale contesterà tramite PEC e con indicazione delle motivazioni della negligenza, il Comitato Centrale disporrà la risoluzione della Convenzione e potrà esperire l'esecuzione in danno nei confronti di RAM.
2. Qualora le inadempienze si verificano ripetutamente il Comitato Centrale potrà, a suo giudizio insindacabile, risolvere in ogni momento il contratto previo avviso scritto a RAM e senza bisogno di adire le vie giudiziarie.
3. Per i casi di cui ai commi 1 e 2 il Comitato Centrale intima alla RAM, a mezzo PEC, di adempiere entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni ovvero nel diverso termine che verrà ivi indicato.

Articolo 15

(Domicilio)

1. Per tutti gli effetti del presente contratto:
 - a. RAM elegge domicilio in Roma, presso la sede operativa, in Roma, Via Giuseppe Caraci 36;
 - b. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – MIT - Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi: in Roma, Via Giuseppe Caraci 36;

Articolo 16

(Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e sulla base di quanto stabilito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) con determinazione 5 marzo 2008, n. 3, le Parti dichiarano che le prestazioni oggetto della presente Convenzione, effettuate presso il MIT Comitato Centrale, sono di natura intellettuale e che i costi della sicurezza del lavoro sono pari ad euro 0,00 (zero/00).
2. Sono viceversa incluse nel corrispettivo di cui all'articolo 6 le coperture assicurative di tutto il personale che opera per conto di RAM.

Articolo 17

(Riservatezza)

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle Pubbliche Amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.
2. È fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.
3. In ogni caso di cessazione della Convenzione, le Parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

Articolo 18

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, le Parti, in qualità di titolari del trattamento, si informano reciprocamente che nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, i dati personali saranno trattati, con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, in osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di Tutela della Privacy di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) ed al D.Lgs. n. 196/2003.
2. Le Parti, inoltre, si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza,

liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare, eseguendo i soli trattamenti finalizzati, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, all'esercizio dei diritti connessi e ad adempiere agli obblighi di legge.

3. Tra i dati personali raccolti vi potranno essere dati di contatto di persone fisiche che prestano la propria attività, quali dipendenti o in via autonoma, per conto delle Parti (ad es., nome, cognome, indirizzo e-mail aziendale, telefono, ruolo rivestito).
4. Con riferimento ai trattamenti effettuati nell'ambito delle finalità sopra indicate, i dati personali verranno conservati, ad opera dei rispettivi titolari, per il tempo strettamente necessario all'adempimento degli obblighi o all'esercizio dei diritti connessi al rapporto contrattuale, nonché all'adempimento dei relativi obblighi di legge. I dati non saranno comunque conservati per un periodo superiore a 10 (dieci) anni dalla cessazione del rapporto contrattuale. Trascorso tale lasso di tempo le parti si impegnano a cancellarli o renderli anonimi.
5. I dati personali verranno a conoscenza delle persone autorizzate al trattamento, appartenenti alle Aree aziendali interessate dalla presente Convenzione, e potranno essere comunicati, per le finalità sopra indicate, a soggetti che forniscono alle Parti servizi strumentali alla gestione del rapporto contrattuale che, ove necessario, sono stati nominati Responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR.
6. Ciascun interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR e proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali o, se diversa, all'autorità di controllo del Paese membro di residenza abituale o luogo di lavoro o, infine, del luogo dove si sia verificata la presunta violazione. L'elenco completo dei diritti degli interessati è consultabile su www.garanteprivacy.it.
7. Nell'ambito delle attività oggetto della presente Convenzione, RAM S.p.A. potrà avere accesso ad informazioni e dati qualificabili come "dati personali" che vengono trattati dal MIT- Comitato Centrale per l'Albo in qualità di titolare del trattamento. RAM S.p.A. tratterà tali dati personali per conto del MIT- Comitato Centrale per l'Albo per la sola finalità di dare esecuzione alla presente Convenzione. Onde assicurare la conformità al GDPR, il MIT- Comitato Centrale per l'Albo, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, nomina RAM S.p.A. quale "responsabile del trattamento" dei dati personali che si troverà a trattare ai fini della corretta esecuzione della presente Convenzione, secondo i termini meglio specificati in separato atto di nomina che le Parti si impegnano a sottoscrivere e che formerà parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 19

(Norme di rinvio - Ordine di prevalenza)

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si rimanda alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti di pubblici servizi, nonché alle norme sulla contabilità generale dello Stato ed al codice civile.
2. In caso di discordanza tra i documenti convenzionali, verrà seguito il seguente ordine di prevalenza: 1.

Convenzione; 2. POD.

**MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
COMITATO CENTRALE PER L'ALBO
NAZIONALE DEGLI
AUTOTRASPORTATORI**

Il Presidente

Dott. Enrico Finocchi

**RETE AUTOSTRADE MEDITERRANEE
PER LA LOGISTICA, LE
INFRASTRUTTURE ED I TRASPORTI
S.P.A. (RAM)**

L'Amministratore Unico

Dott. Davide Bordini

Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto dalle parti con firma digitale.